

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### **Coltivazione della canapa e controllo dei fitti agricoli**

#### **1.**

L'affitto di fondi agricoli sottostà alla Legge federale sull'affitto agricolo (LAA) del 4 ottobre 1985. A livello cantonale la materia è regolata dalla Legge cantonale sull'affitto agricolo (LCAA) del 16 maggio 1988 e dal Regolamento sull'affitto agricolo del 17 aprile 1996.

L'affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all'affittuario un'azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l'affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto (art. 4 cpv. 1 LAA).

In genere chi intende affittare singoli fondi o parti di singoli fondi di un'azienda agricola (affitto particella per particella) necessita di un'autorizzazione (art. 30 cpv. 1 LAA).

Il fitto è soggetto al controllo dell'autorità; esso non deve eccedere la misura consentita (art. 36 cpv. 1 LAA). L'art. 42 prescrive che il fitto per un'azienda deve essere autorizzato.

#### **2.**

Secondo alcune stime e da dati ripresi più volte dai media, il mercato nero della canapa in Ticino si aggira attorno al miliardo di franchi. Valori questi che non sono in relazione con gli affitti agricoli né probabilmente con le dichiarazioni fiscali.

Fatte queste premesse chiedo al Consiglio di Stato:

- quanti controlli dei fitti agricoli in relazione alla coltivazione della canapa sono stati fatti?
- che esito hanno dato?
- quali e quanti accertamenti fiscali sono stati eseguiti negli ultimi 3 anni in relazione alla coltivazione della canapa?
- che esito hanno dato?

RICCARDO CALASTRI